

nete e di Mantova compresi negli elenchi delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, *per memoria*.

Capitolo 217. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (articolo 6, comma *a* della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lettera *a*, n. 1, della tabella *C* annessa alla legge medesima (*Spesa ripartita*), *per memoria*.

Capitolo 218. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle provincie venete e di Mantova, *per memoria*.

Capitolo 219. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera *k*), 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera *a*), 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma *b* e *d* e tabella *C*, lettera *b*, numeri 3 e 4 — in parte — e lettera *d*, n. 8) (*Spesa ripartita*), lire 4,453,500.

Capitolo 220. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria nelle provincie venete e di Mantova, lire 80,000.

Capitolo 221. Opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 324 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (articolo 6, comma *c* e tabella *C*, lettera *c*, n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (*Spesa ripartita*), lire 300,000.

Capitolo 222. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile addetto alle opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria nelle provincie venete e di Mantova, *per memoria*.

Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge sulla contabilità generale. — Capitolo 223. Spese d'impianto pel servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova, lire 15,000.

Bonifiche. — Capitolo 224. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300, (art. 1, lettera *g*) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera *f*) (*Spesa ripartita*), *per memoria*.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Hierschel.

HIERSCHEL. Io le rivolgo, onorevole ministro, soltanto una breve domanda.

Con la legge di storno n. 1280, sono state tolte lire 1,900,000 dal fondo destinato alle bonificazioni delle provincie Venete e di Mantova. E, se ricordo bene, nella discussione di questo disegno di legge, all'onorevole Morpurgo, che giustamente se ne preoccupava, ella rispondeva che non sarebbero stati ritardati quei lavori.

Ora, invece, a questo capitolo 224 « Bonificazioni nelle provincie Venete e di Mantova » non vi è nessuno stanziamento, e il capitolo è soltanto iscritto *per memoria*. Viceversa al capitolo 134 vi sono 9 milioni e mezzo, ma questi sono per bonificazioni in tutte le provincie d'Italia, eccettuate quelle del Veneto e di Mantova.

E qui a pagina 7 dello stato di previsione è detto che « nel gruppo bonifiche è risultato necessario dotare soltanto capitoli del personale, non presentandosi il bisogno di ulteriori stanziamenti per le opere, rispetto alle quali si hanno abbondanti residui ».

Ma ora, dopo questa legge di storno, residui non ve ne sono quasi più; stanziamenti non ne sono fatti; e quindi, io domando: per le provincie Venete e di Mantova come si provvederà alla esecuzione delle bonificazioni? La cosa è tanto importante che io confido di ottenere una favorevole risposta, nel senso che le bonificazioni progettate verranno al più presto eseguite.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io debbo richiamare qui all'onorevole Hierschel quello che già dissi all'onorevole Pietravallo, che cioè gli storni della legge approvata dalla Camera non sono fatti perché non si voglia fare, ovvero per sottrarre i fondi ai lavori per cui furono autorizzati, ma soltanto per valersi dei fondi disponibili su alcuni capitoli per provvedere ai pagamenti che si prevede occorreranno entro l'esercizio in corso.